

COMUNICAZIONE N° 103

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Delibere bonus Vaccini per triennio 2023-2025 e modifica disciplina in materia di Sperimentazioni cliniche

Gentili Presidenti,

Vi informo che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 15 aprile 2022, ha pubblicato quanto deliberato nel corso delle riunioni del 24 febbraio e del 24 marzo in materia di "vaccini e strategie vaccinali" e di "sperimentazioni cliniche".

In materia di vaccini è stato riconosciuto di attribuire ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.

Relativamente alle sperimentazioni scientifiche la CNFC ha stabilito "la modifica della rubrica del paragrafo 3.3.2 del Manuale sulla formazione del professionista sanitario in "Studi e ricerche" ed il contenuto dello stesso è stato così riformulato:

"I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell'attività studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente in riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi."

Di conseguenza è stato aggiornato l'Allegato V del suddetto Manuale contenente il modello di "domanda di riconoscimento dei crediti ECM per sperimentazioni cliniche" e modificato il par. 6 "Attività di Ricerca (FSC)"dei "Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM".

Cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Anelli



All.ti: Delibera AgeNaS del 24 febbraio ; Delibera AgeNas del 24 marzo

/BB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina":

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute";

VISTO il decreto ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 relativa all'obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, ove si individua come tematica d'interesse nazionale quella relativa ai vaccini e alle strategie vaccinali, precisando che tale tematica rientra nell'Obiettivo formativo n. 20;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, nella parte in cui prevede l'indicazione, indirizzata a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti, e nella parte in cui prevede un bonus, per il triennio 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019 inerente ai crediti formativi per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento all'inciso "ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019";

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha ribadito che intende promuovere la formazione in tema di vaccini e strategie vaccinali;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Di attribuire ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali un bonus, per il triennio 2023-2025, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti.

Roma, 24/02/2022

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)

Il Vice Presidente della Commissione Nazionale per la formazione continua

Filippo Anelli)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina":

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1º Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua:

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria";

VISTO il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

VISTO Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;

VISTO la legge dell'11 gennaio 2018 n. 3 recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 novembre 2021 recante "Misure di adeguamento dell'idoneita' delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014"

VISTO il paragrafo 3.2.2 rubricato "Sperimentazioni cliniche" del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019;

VISTO il decreto legislativo n.52 del 2019 attuativo della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

CONSIDERATO la necessità di estendere il riconoscimento dell'ipotesi di formazione individuale di cui al par. 3.2.2 del citato Manuale anche per attività di studio e ricerca diverse dalle sperimentazioni cliniche su medicinali;

TENUTO CONTO del crescente numero di professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso delle riunioni del 10 febbraio e 16 marzo 2022, reso ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

DELIBERA

- 1. La modifica della rubrica del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in "Studi e ricerche".
- 2. La riformulazione del contenuto del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario come segue.

I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonchè ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
- 3. L'aggiornamento dell'allegato V al suddetto Manuale contente il modello di "domanda di riconoscimento dei crediti ECM per sperimentazioni cliniche". (Allegato 1)
- 4. La modifica del par. 6 "Attività di Ricerca (FSC)" dei "Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM". (Allegato 2)
- 5.Le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.

Roma, 24.03.2022

Il Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua (Dott.ssa Olinda Moro)

Kale Moro

Il Vice Presidente della Commissione Nazionale per la formazione continua

Allegato 1

ALLEGATO V

Da inviare sul portale COGEAPS salvo diversa indicazione del proprio Ordine di appartenenza

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM PER STUDI E RICERCHE

| Il/la sottoscritto/a | |
|---|--|
| C.F | |
| nato/a a il - | |
| CHIEDE il riconoscimento dei crediti ECM per aver svolto attività di studio e ricerca Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario con la seguent | |
| Attività professionista: TAE Professione: TAE | BELLA A BELLA B BELLA C BELLA D |
| A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di sperimentazione clinica: | |
| Data inizio attività:// Data fine attività:// | |
| Allega alla presente: Copia di un documento in corso di validità. Copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di line dalla quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;¹ Documentazione che fornisca evidenza del rispetto della procedura di conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento, dell'idella validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista. | approvazione di questi ultimi in |
| Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'artt. 13 e 1 trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – "GDPR"). | 4 del Regolamento Europeo sul |
| Data / | Firma |
| | |

¹ Qualora nel protocollo di ricerca siano presenti dati personali riferiti a soggetti diversi dall'interessato, la richiesta dovrà essere presentata previo oscuramento di questi ultimi.

Allegato 2

6. STUDI E RICERCA (FSC)

Attività di ricerca programmate da Provider accreditato:

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali.

Le tipologie riguardano ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche.

Attività approvata da specifica delibera del Comitato Etico secondo la normativa vigente, se prevista.

La partecipazione si realizza nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati che possono dare esito a pubblicazioni scientifiche, etc.

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

- protocollo
 dell'attività di
 studio, ricerca,
 produzione di
 linee guida o
 revisione
 sistematica dal
 quale si evinca la
 presenza del
 proprio nome tra i
 ricercatori
- evidenza della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

- I crediti per ogni iniziativa sono rilasciati in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito:
- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.